



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 1146

VISTO il D.P.R. n. 382/80;
VISTO l'art. 53 del D.L.vo. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i;
VISTA la Legge 4.11.2005, n. 230, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" ed in particolare l'art.1, comma 12;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VALUTATA la necessità di definire modalità e procedure per l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, come stabilito dal legislatore all'art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005, presso questa Università e di dare seguito alle proposte che dovessero pervenire da terzi finanziatori;
CONSIDERATO che si rende necessario adottare apposito Regolamento;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università, assunte nelle sedute del 20.03.2018, con cui è stato approvato il testo regolamentare;

DECRETA

E' emanato il "*Regolamento per l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005*" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

Bari, 18.04.2018

IL RETTORE

f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

Art. 2 Istituzione di posti – Convenzioni

1. L'Università può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati (escluse le persone fisiche), per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario, con oneri finanziari interamente a carico degli enti convenzionati, da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, per un ulteriore periodo da uno a tre anni, per un massimo di sei anni complessivi.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono definire:

- a) il programma di ricerca oggetto della collaborazione;
- b) l'impegno dell'ente convenzionato a finanziare l'attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato per tutta la durata dell'incarico;
- c) il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito, del posto di finanziato;
- d) la durata dell'accordo;
- e) le risorse finanziarie messe a disposizione dall'ente o dagli enti convenzionato/i per l'attivazione del posto indicato alla lettera b), nonché la destinazione degli eventuali utili netti, anche a titolo di compenso, a favore dei soggetti che hanno partecipato al programma da svolgere in convenzione.
- f) le modalità di devoluzione delle risorse e le eventuali garanzie fideiussorie.

3. I soggetti interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato possono devolvere l'importo del relativo costo in un'unica soluzione da corrispondere precedentemente al conferimento dell'incarico o in quote annuali. In tale ultimo caso, la devoluzione deve avvenire, quanto alla prima rata, entro trenta giorni dalla stipula della convenzione, quanto alle altre rate, entro 30 giorni dall'inizio di ciascuno degli anni successivi.

4. Nel caso in cui il finanziatore o uno dei finanziatori sia un soggetto privato, e la convenzione preveda la devoluzione dell'importo del finanziamento in quote annuali, si dà corso al conferimento dell'incarico solo previa acquisizione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del pagamento delle quote annuali pattuite. La fideiussione deve contenere l'esplicito impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza beneficio di esclusione e senza eccezione alcuna.

Art. 3 Procedure per la stipula delle convenzioni

1. La proposta relativa alla stipula delle convenzioni disciplinate dal presente Regolamento e l'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato è presentata con delibera del Dipartimento interessato adottata a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, acquisita la manifestazione di interesse della controparte pubblica o privata a finanziare la posizione di professore straordinario a tempo determinato. L'istituzione del predetto posto non produce effetti ai fini della programmazione triennale approvata dal Dipartimento.

2. La delibera del Consiglio del Dipartimento proponente evidenzia:

- a) l'impresa, fondazione o altro soggetto pubblico o privato con il quale stabilire il rapporto convenzionale;
- b) il titolo del programma di ricerca oggetto della collaborazione;
- c) il settore o i settori scientifico-disciplinari congruenti con il tema del programma di ricerca e il settore concorsuale per il quale attivare il posto di professore straordinario a tempo determinato;
- d) l'interesse del Dipartimento, sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche, all'istituzione del posto di cui alla precedente lettera c).

3. Nel caso di posti per i quali sia eventualmente previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera deve fare riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata a inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato.

4. La delibera del Consiglio del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca e della bozza di convenzione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione, che la approva acquisito il parere favorevole della Scuola, cui eventualmente afferisce il Dipartimento, e del Senato Accademico.

5. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la convenzione è stipulata dal Rettore.

Art. 4

Destinatari degli incarichi per la copertura di posizioni di professore straordinario a tempo determinato.

1. I posti di professore straordinario a tempo determinato possono essere coperti tramite appositi incarichi conferiti a:

- a) soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la fascia dei professori ordinari in un settore concorsuale congruente con il tema del programma di ricerca, limitatamente al periodo di durata dell'abilitazione stessa;
- b) soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione con l'ente medesimo.

Nel caso di copertura con soggetti di cui al precedente punto b), è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- possesso di laurea magistrale, ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
- aver svolto documentata attività di ricerca scientifica e professionale nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i prescelto/i, da valutarsi anche attraverso il pregresso svolgimento di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali, nonché attraverso il possesso di una produzione scientifica coerente con il programma proposto.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può protrarsi oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari.

Art. 5

Modalità di attribuzione dell'incarico di professore straordinario

1. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere attivati con le seguenti modalità:
 - b) affidamento diretto;
 - c) procedura selettiva.

Art. 6

Affidamento diretto

1. La proposta di convenzione fra soggetto finanziatore e Ateneo, finalizzata alla realizzazione del programma di ricerca, può indicare il nominativo del candidato a ricoprire il posto di professore straordinario a tempo determinato, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4.

2. La proposta deve essere corredata da elementi (*curriculum vitae*, titoli, pubblicazioni ed eventuali altri documenti) preordinati a verificare l'attitudine del candidato a svolgere lo specifico programma di ricerca, il settore scientifico disciplinare e il Dipartimento di afferenza.

3. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento indicato per l'afferenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. La delibera deve, altresì, individuare i compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere.

4. È demandata alla convenzione con il soggetto finanziatore la scelta fra il regime di impegno a tempo pieno o definito ed il relativo trattamento economico e previdenziale, nel rispetto di quanto statuito dal successivo art. 12, comma 1.

5. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione l'affidamento dell'incarico del candidato, acquisito il parere favorevole della Scuola, cui eventualmente afferisce il Dipartimento, e il parere del Senato Accademico.

Art. 7 Procedura selettiva

1. Nel caso in cui non sia stato previamente individuato il soggetto candidato a ricoprire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato, si provvede ad indire una procedura pubblica di selezione per il settore concorsuale e il settore o i settori scientifico-disciplinari individuati dal Dipartimento interessato, con bando emanato con Decreto Rettorale.

2. Il bando di selezione è pubblicato sul sito *WEB* di Ateneo. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

3. Nel bando sono specificati i seguenti elementi:

- a) il programma di ricerca;
- b) il Dipartimento presso cui si svolgerà il programma di ricerca oggetto della convenzione;
- c) il settore concorsuale, con l'indicazione del o dei settori scientifico-disciplinari congruenti con il programma di ricerca, che definiscono il profilo della posizione;
- d) i compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere;
- e) i requisiti soggettivi e i titoli di ammissione alla procedura di selezione;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione;
- g) le eventuali competenze linguistiche che i candidati devono possedere;
- h) le attività cliniche che il docente sarà chiamato a svolgere e la struttura ospedaliera dove l'attività verrà svolta nel caso di posti per i quali sia eventualmente previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata.

4. Il bando deve, altresì, riportare il termine e le modalità di presentazione delle domande di candidatura, corredate da curriculum, titoli e pubblicazioni scientifiche. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

5. Il bando può essere emanato esclusivamente a seguito del perfezionamento della convenzione con l'ente finanziatore del posto.

Art. 8 Commissione giudicatrice - Valutazione dei candidati

1. Per quanto concerne la nomina della Commissione valutatrice e le modalità di espletamento della selezione si applicano in quanto compatibili, gli artt. 5 e 6 del vigente *Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge del 30/12/2010, n.240/2010*.

2. Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o professionale ha l'obbligo di dimettersi dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, dandone immediata comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il Rettore nomina il sostituto già designato dal Consiglio di Dipartimento interessato o, in mancanza, ne invita il Direttore a convocare, senza indugio, l'organo per la designazione.

Art. 9 Candidato selezionato

1. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il conferimento dell'incarico al candidato selezionato dalla Commissione giudicatrice.

2. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

Art. 10 Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

2. Il contratto di diritto privato a tempo determinato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal Rettore e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento retributivo complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- il Dipartimento di afferenza;
- il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- il regime di impegno a tempo pieno o definito.

3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni, rinnovabili previa nuova convenzione per un ulteriore periodo da uno a tre anni, per un massimo di sei anni complessivi.

4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 11 Trattamento giuridico ed economico

1. Al soggetto titolare dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo stato giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico non inferiore a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche, laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'ente proponente.

2. Qualora al titolare dell'incarico sia richiesto lo svolgimento dell'attività assistenziale, la stessa attività è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Università.

Art. 12 Incompatibilità

1. Ai professori straordinari a tempo determinato di cui al presente regolamento si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori di I fascia.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito:

- a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il IV grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza con effetti assimilabili a detto vincolo con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

- ai titolari di rapporti di lavoro di tipo subordinato con enti pubblici o privati, fatta salva la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico, ove

previsto dai rispettivi ordinamenti, nonché quanto previsto dall'art. 6, comma 12, secondo periodo, della Legge 240/2010.

3. I titolari dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato, qualora siano sprovvisti dell'abilitazione scientifica nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle Commissioni per le procedure di chiamata di professore e di ricercatore, né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Presidente delle Scuole, Direttore di Dipartimento di didattica e ricerca e di Rettore.

Art. 13

Valutazione finale

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo sulla base di una nuova convenzione, il Dipartimento presso il quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico provvede a valutare le attività di ricerca e didattiche svolte dallo stesso. L'esito della valutazione è trasmesso all'ente finanziatore e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi.

2. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza dello stesso;
- dal recesso del titolare dell'incarico;
- da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
- da grave inadempienza del titolare dell'incarico nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite;
- da sopraggiunta incompatibilità.

3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Dipartimento di afferenza con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti relativi al ruolo di professore ordinario.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito *WEB* di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.